

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 22-12-2017

Messaggio n. 5154

OGGETTO: Valorizzazione figurativa dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. e al Fondo quiescenza Poste, per i quali la contribuzione minore è versata nelle rispettive gestioni di riferimento dell'Inps.

Con **circolare n. 212/2016** sono state fornite alcune precisazioni relative all'accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di ammortizzatori sociali in favore del personale dipendente da aziende private, iscritto alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l'assicurazione IVS e a favore dei quali la c.d. contribuzione "minore" è versata nelle rispettive gestioni dell'Istituto (GPT - Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti; GIAS - Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, etc.).

Facendo propri gli indirizzi ministeriali emersi nelle conferenze di servizi sul tema, nell'ottica di semplificare l'azione amministrativa e garantire estratti conto aggiornati e consolidati, con la circolare citata è stato affermato il principio in virtù del quale, al fine di garantire il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi in cui il soggetto sia stato fruitore di prestazioni a sostegno del reddito, la relativa contribuzione figurativa sarà accreditata e valorizzata direttamente nella gestione dei dipendenti pubblici di appartenenza.

Le motivazioni a base del suddetto riconoscimento si ripropongono, in termini sostanzialmente

analoghi, nei confronti dei lavoratori iscritti al “Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A” e al “Fondo quiescenza Poste”.

Pertanto, anche per i lavoratori dipendenti da aziende private iscritti al Fondo Speciale F.S. e al Fondo quiescenza Poste, per i quali è dovuta la contribuzione “minore”, si dispone che i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito, per i quali è prevista, quale prestazione accessoria, l'accredito della contribuzione figurativa utile a pensione, siano valorizzati figurativamente nel Fondo Speciale F.S. o nel Fondo quiescenza Poste cui il lavoratore è iscritto al momento dell'insorgere dell'evento tutelato.

Di seguito si elencano gli eventi dalla cui insorgenza derivano, ove dovute sulla base della normativa di riferimento, le prestazioni a sostegno del reddito con le richiamate caratteristiche:

1. eventi di malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92, con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro esposti nel flusso Uniemens;
2. eventi di CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro esposti nel flusso Uniemens;
3. eventi di malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92, con pagamento diretto;
4. eventi di CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga, con pagamento diretto;
5. eventi di maternità che, pur non indennizzati, hanno comunque tutela figurativa;
6. eventi di malattia e maternità, non in costanza di rapporto di lavoro e per i quali si è provveduto al pagamento diretto delle relative prestazioni;
7. evento licenziamento, dal quale possono derivare, a seguito di presentazione di domanda, le prestazioni di:
 - disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i licenziamenti fino al 31-12-2012;
 - disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i licenziamenti fino al 31-12-2011;
 - c.d. mini ASpl 2012 per i licenziamenti intervenuti nell'anno 2012 – in sostituzione dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non più vigente;
 - ASpl o mini ASpl per i licenziamenti dal 1-1-2013 al 30-4-2015;
 - NASpl per i licenziamenti dal 1-5-2015 ad oggi;
 - indennità di mobilità per i licenziamenti collettivi fino al 30/12/2016;
 - Mobilità in deroga.

Analogamente a quanto previsto per gli iscritti alle gestioni ex Inpdap, saranno posti in essere gli interventi procedurali necessari affinché l'implementazione automatica del conto assicurativo individuale avvenga attraverso le informazioni presenti negli archivi di riferimento e nelle procedure di pagamento diretto delle prestazioni medesime.

Nelle more degli aggiornamenti procedurali richiesti, per l'individuazione dei quali è in corso l'analisi amministrativa propedeutica a quella tecnica, per i soggetti in argomento che presentino periodi di percezione delle prestazioni a sostegno del reddito sopra elencate non valorizzati nei fondi suddetti, le Strutture territoriali competenti opereranno secondo la soluzione individuata in passato per fattispecie simili: la contribuzione figurativa accreditata nel FPLD prevista per i periodi di assenza indennizzati, anche in mancanza del requisito contributivo IVS, dovrà essere trasferita al Fondo F.S. o al Fondo quiescenza Poste, d'ufficio e senza oneri per gli interessati, secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge n. 29/1979.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per la determinazione della retribuzione media pensionabile e dell'importo della pensione.

Con riferimento alla contribuzione figurativa per malattia e maternità si rinvia al messaggio

n.15703 del 14 giugno 2010.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele